

Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, G.U. 24/01/2012 n. 19

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 n.1 (in Suppl. ordinario n. 18 alla Gazz. Uff., 24 gennaio 2012, n. 19). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (CRESCITALIA) (LIBERALIZZAZIONI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 gennaio 2012 n. 1225; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2012 n. 22756/RU; Lettera circolare ISVAP 19 aprile 2012 n. 9-12-007647; Circolare Ministero dell'Interno 10 maggio 2012 n. 5586; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 01 giugno 2012 n. AS941; Lettera circolare ISVAP 05 giugno 2012 n. 9-12-009317.

TITOLO I**Titolo I****CONCORRENZA****CAPO II****Capo II****Tutela dei consumatori****Articolo 5 ter**

(Rating di legalità delle imprese) (1).

Art. 5-ter

1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29.